

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE DOMANDA EX ART. 700 CPC

Per la signora **FERRO MARIANNA**, nata a Castelvetro il 20.03.1977 (C.F.: FRRMNNC60C286T) ed ivi residente, nella via Giallonghi n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto (rilasciata su foglio separato), dall'Avv. Mariachiara Garacci (C.F.: GRMCH75E49F611I) del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gibellina, Viale degli Elimi 7, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n. 0924/69049 o al seguente indirizzo e-mail: chiara.garacci@tiscali.it;

PEC: chiaragaracci@pec.it;

-ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, (C.F.: 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, con sede in Via Valerio Villareale 6, Palermo - (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F.: 80018500829) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via G. Fattori 60, Palermo, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, con sede in Via Valerio Villareale 6, Palermo - (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA AMBITO TRIATORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI** (C.F.: 80003400811) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Castellammare 14, Trapani, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, con sede in Via Valerio Villareale 6, Palermo - (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistenti-

NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2022/2024, classe di concorso ADEE scuola primaria, Graduatorie gestite



dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani;

-controinteressati-

Premesso che:

La Sig.ra Ferro Marianna è docente che già opera da tempo, in forma precaria, presso istituti scolastici e che ambisce ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi a tempo determinato, in forza delle graduatorie provinciali (GPS) per la I fascia, così come delineate da ultimo con l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022.

La ricorrente, in data 10/08/2022, presentava domanda, per la scuola primaria, in relazione alla *"procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*.

La stessa, infatti, possiede il Diploma Magistrale e l'abilitazione all'insegnamento scuola primaria, classe di concorso ADEE, conseguita con Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico presso l'Università degli Studi di Palermo in data 09/07/2022, che danno titolo di accesso all'insegnamento presso la scuola Primaria.

La Signora Ferro Marianna risulta essere inserita nelle GPS a far data dal 07/09/2021 e destinataria di nomina a tempo determinato come docente supplente sostegno infanzia per minori psichici presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pordenone. In data 10/09/2022 è stata inserita nelle graduatorie di I fascia dell'Ufficio Scolastico di Trapani e destinataria di una nomina a tempo determinato in qualità di docente sostegno scuola primaria, a far data del 12/09/2022 e sino al 30/06/2022, per 12 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo "Luigi Pirandello" di Mazara dl Vallo, plesso "Angela La Marca Marino". In successiva data 14/11/2022 e sino al 11/02/2023, la stessa risulta essere destinataria di ulteriore nomina a tempo determinato per 12 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo "Borsellino-Ajello" di Mazara del Vallo.

La stessa è referente unica convivente del figlio Berlino Giuseppe nato a Mazara del Vallo il 20/09/2011, riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92" come si evince dal verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 16/10/2020.

La Sig.ra Ferro, in data 10/08/2022, ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle nuove GPS 2022/2024 nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani per le classi di concorso I Fascia ADEE scuola primaria, nella quale ha



inserito la precedenza vantata ex art. 33 L. 104/92 ai fini dell'ottenimento dell'assegnazione di una sede lavorativa più vicina al minore disabile da assistere.

La stessa è stata inclusa nella relativa GPS, pubblicata in data 10/09/2022 nella posizione n. 252 per la classe di concorso ADEE con n.87 Punti;

A seguito della pubblicazione della graduatoria del 29/09/2022 con la quale sono state apportate modifiche alla precedente graduatoria l'odierna ricorrente rilevava l'attribuzione dello stesso punteggio 87 ma collocata in diversa posizione 255. In entrambe le graduatorie pubblicate tuttavia non risultava riconosciuta la precedenza ex art. 33 L. 104/92 per assistenza al figlio disabile.

Ma non solo.

Dalla lettura delle graduatorie si evince che docenti con punteggio inferiore ed occupanti una posizione inferiore alla ricorrente e senza alcuna precedenza ottenevano cattedra intera nelle sedi indicate nella domanda di inserimento/aggiornamento graduatorie GPS da parte della signora Ferro, invece alla stessa veniva attribuita in modo residuale soltanto in data 10/09/2022 con decorrenza 12/09/2022 uno spezzone di cattedra per sole 12 ore presso l'Istituto Comprensivo Comprensivo "Luigi Pirandello" di Mazara del Vallo, Plesso Angela La Marca Marino. In successiva data 14/11/2022 veniva attribuito altro spezzone di cattedra per 12 ore settimanali sino al 11/02/2023 presso l'Istituto Comprensivo Borsellino Ajello" di Mazara del Vallo.

Infatti rilevava parte ricorrente alcune situazioni anomale relative alla posizione di alcuni docenti:

Oca Jlliuccia trovandosi alla posizione 397 con punti 46, le veniva assegnata una nomina da GPS I Fascia primaria sostegno a tempo determinato di 24h fino al termine delle attività didattiche presso il Plesso "Boschetti Alberti"(TPEE82101C) di Marsala. Tale Plesso risulta essere nella domanda GPS della docente Ferro la 20^ scelta ed inoltre l'odierna ricorrente si trova collocata in graduatoria GPS di I Fascia in posizione 255 con un punteggio di 87 punti, superiore rispetto alla docente Oca.

Spadaro Giuseppina trovandosi alla posizione 87 nella graduatoria di II Fascia primaria sostegno con 50 punti, le veniva assegnata una nomina da GPS I Fascia a tempo determinato di 24h fino al termine delle attività didattiche presso il plesso "Cuore di Gesù " di Marsala. Tale plesso risulta essere nella domanda GPS dell'odierna ricorrente la 22^scelta ed inoltre l'odierna ricorrente si trova collocata in graduatoria GPS di I Fascia in posizione 255 con un punteggio di 87 punti, superiore rispetto alla



docente Spadaro la quale oltretutto è inserita in II fascia.

Anche altri docenti con punteggio inferiore e senza precedenza hanno ottenuto l'assegnazione della sede spettante alla signora Ferro, come si evince dalle graduatorie allegate.

In data 05/10/2022, rilevata l'anomalia dell'attribuzione della cattedra intera, su scuole indicate come preferenze nella domanda di inserimento/aggiornamento GPS, a docenti con punteggio inferiore ed occupanti una posizione inferiore in graduatoria rispetto all'odierna ricorrente, la stessa provvedeva ad inviare reclamo a mezzo pec contestando l'illegittimità dell'assegnazione delle sedi ad altri docenti e contestualmente chiedeva di vedersi riconosciuta la sede a lei spettante e con cattedra intera.

Tuttavia alcun riscontro è stato dato dall'Amministrazione, per cui è sorta la necessità di adire questo Ill.mo Tribunale.

E' evidente infatti che l'errore commesso dall'Amministrazione nell'attribuzione dell'incarico a docenti che vantavano un punteggio inferiore ed occupano una posizione inferiore in graduatoria rispetto all'odierna ricorrente ha determinato l'assegnazione di una sede più svantaggiosa ma non solo le è stata preclusa la possibilità di ottenere un incarico con cattedra intera per l'intero anno scolastico, considerato che il secondo incarico assegnatole presso l'Istituto Comprensivo "Borsellino- Ajello" avrà la durata dal 14/11/2022 al 12/02/2023.

Ed ancora, ulteriormente lesivo della posizione della docente è la mancata valutazione della precedenza vantata ex art. 33 L. 104/92 per assistenza al figlio disabile, che attribuisce il diritto alla priorità di scelta della sede nel caso in cui ci siano più aspiranti utilmente collocati alla nomina su posti della medesima durata giuridica e consistenza economica.

Per tale ragione, il comportamento dell'Amministrazione, frutto di carente ed erronea istruttoria, oltre che gravemente ingiusto, anche alla luce dell'ampia documentazione presentata dalla ricorrente, è fondato su presupposti fallaci ed inconsistenti e, pertanto, è evidente il diritto dell'odierna ricorrente a rivendicare l'attribuzione dell'incarico conferito con cattedra intera a docenti con punteggio inferiore, ed occupanti posizioni inferiori in graduatoria, considerato che la stessa è titolare di spezzone di 12 ore annuale. Inoltre l'odierna ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta la precedenza ex art. 33 L. 104/92 per l'assistenza al figlio minore disabile, che le consente di usufruire della priorità nella scelta della sede.



Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

In materia di personale scolastico, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004). (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010).

L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie



in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole di fatto e predeterminate.

Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

In questo caso deve essere infatti richiamata, in termini generali, la regola di cui all'art. 413 co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

NEL MERITO.

Passando al merito della vicenda va evidenziato quanto segue.

Per l'inoltro della domanda telematica la ricorrente, come fatto per gli anni precedenti, ha posto particolare attenzione a corredare la stessa di tutti gli elementi utili ed occorrenti al fine di ottenere il giusto punteggio in graduatoria e la precedenza vantata ex art. 33 L. 104/92 per assistenza al figlio disabile..

Nonostante ciò, avvedutasi degli errori presenti in graduatoria al momento della relativa pubblicazione, in merito all'attribuzione della sede e del riconoscimento della precedenza vantata, ha inviato a mezzo pec un formale reclamo al fine di denunciare gli errori presenti in suo danno ed ottenere, in autotutela da parte della P.A. la sede di servizio a lei spettante.

La P.A. intimata non ha mai dato riscontro, né tantomeno la ricorrente è stata posta nella condizione di vedere migliorata la propria posizione lavorativa, tanto che è titolare sino alla fine dell'anno scolastico di uno spezzone di 12 ore settimanali, quando invece



avrebbe potuto ottenere una cattedra intera e la possibilità della priorità della scelta della sede di servizio se fosse stata riconosciuta la precedenza vantata.

Già dalla narrazione dei fatti si evince la manifesta illegittimità dell'operato della P.A., con conseguente diritto della ricorrente a chiedere la disapplicazione della graduatoria e di tutti gli eventuali atti presupposti, e la conseguente corretta attribuzione della sede di servizio, oltre il riconoscimento della precedenza ex art. 33 L. 104/92.

1. INADEGUATO E PESSIMO FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DELLE GRADUATORIE G.P.S. – CONTINUI BLOCCHI E PERDITA DEI DATI – ERRORI DEL SISTEMA NON IMPUTABILI AL DOCENTE – ECCESSO DI POTERE – CATTIVO USO DEL POTERE.

Il Ministero dell'Istruzione ha innovato totalmente il sistema di aggiornamento/inserimento delle graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia con la nuova e contestuale istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze – GPS - di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 ed ha, anche, innovato il sistema di presentazione delle domande, che precedentemente avveniva in modalità cartacea a mezzo raccomandata postale A/R, con l'utilizzo dei vari modelli predisposti dal Ministero dell'Istruzione.

Ponendo a confronto il precedente e l'attuale sistema possiamo mettere in luce le seguenti differenze:

- in precedenza era stato concesso un lasso temporale più ampio per la presentazione della domanda (dal 1 giugno al 24 giugno 2017), mentre l'ultimo aggiornamento ha previsto un termine di soli 15 gg;
- il precedente sistema prevedeva la pubblicazione delle graduatorie provvisorie **concedendo la possibilità al docente di poter chiedere la rettifica del punteggio in caso di errori**, mentre **l'attuale sistema ha previsto direttamente la pubblicazione delle graduatorie definitive.**

Ora, dato che il sistema delle graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie d'istituto doveva gestire un numero elevatissimo di domande è di tutta evidenza come si sia trattato di una procedura complessa e articolata che non è stata adeguatamente gestita dagli organi competenti.

Moltissimi sono stati i macroscopici errori ad oggi ancora presenti nelle graduatorie provinciali e d'istituto di tutti gli ambiti territoriali d'Italia, con migliaia di docenti che si sono visti decurtare il punteggio relativo al servizio, al titolo di abilitazione o



addirittura che si sono visti azzerare il punteggio.

Fin dal primo giorno di apertura della finestra temporale sul portale Istanze Online, si sono susseguiti continui errori, bug di sistema e incertezze, e tutto ciò in un arco temporale ristretto, solo 15 giorni concessi agli aspiranti insegnanti per inviare la relativa domanda, inserire tutti i servizi e sperare che tutto fosse stato caricato correttamente.

Inoltre tra gli inconvenienti più comuni che gli interessati, tra cui l'odierna ricorrente, hanno riscontrato c'è stata la difficoltà di accesso alla piattaforma in alcuni momenti della giornata, forse dovuta a ondate di sovraffollamento all'interno del portale stesso; ad ancora, altro problema molto diffuso ha riguardato il PDF di riepilogo della domanda che più volte è risultato incompleto o erraneo.

La ricorrente ha dovuto annullare la domanda più volte e rinviarla finché il PDF risultasse corretto.

Pertanto, l'invio della domanda digitalizzata si è rilevato una vera odissea. In seguito sono state riscontrate anche modifiche all'interno della domanda, che denotano come la procedura sia stata modificata di continuo per cercare di risolvere i numerosi problemi riscontrati.

Molti sindacati, stante le innumerevoli anomalie riscontrate, hanno chiesto al competente Ministero non solo lumi ma addirittura una formale proroga del termine di presentazione della domanda rimasto purtroppo del tutto inascoltato. La nuova procedura, interamente digitalizzata, che doveva facilitare la presentazione delle domande è stata un vero calvario oltre che fallimento. Il Ministero dell'Istruzione ha adottato la piattaforma Istanze Online - con una procedura non testata - che si è rilevata nella realtà dei fatti e della sua operatività piena di falle.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 124/1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33 L. 104/92 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 112 DEL 06 MAGGIO 2022 - ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

A prescindere dalle considerazioni sin qui svolte, in diritto va evidenziata l'assoluta



illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha ommesso di rettificare la sede di servizio attribuita alla ricorrente sulla base del punteggio e della posizione acquisita in graduatoria, punteggio certamente superiore alle altre docenti, oltre il mancato riconoscimento della precedenza vantata.

Invero, nonostante la segnalata violazione di legge e il conseguente errore nell'attribuzione della sede di servizio ascrivibile ad un'anomalia generata dal sistema informatico, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare la sede di servizio della docente né tantomeno ha provveduto al riconoscimento della precedenza vantata, rilevante non soltanto per l'anno scolastico in corso ma anche per il successivo anno scolastico in quanto attribuisce una priorità nella scelta della sede.

Ed invero, in base alla **legge 104/92** i lavoratori diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, hanno la **priorità nella scelta della sede** di lavoro. Ai sensi degli **art. 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992** la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede. Analogo diritto spetta alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità (**art. 33 comma 5 Legge 104/1992**).

In particolare questo diritto spetta nelle seguenti situazioni:

- **persone disabili in situazione di gravità** (art. 33 comma 6), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- **persone disabili (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2/3** oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza.
- **persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità** ai sensi dell'art. 33 comma 5 Legge 104.

Nel caso di specie la priorità nella scelta della sede, essendo riconducibile a semplice precedenza e non a riserva di posti si realizza, ovviamente, solo nell'ambito del contingente di nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza.

Trattandosi di priorità nella scelta della sede e non di riserva di posti, questa agisce esclusivamente tra gli aventi diritto alla stessa tipologia di contratto (a T.I. o a T.D.) e, nel caso di contratti a tempo determinato, per posti annuali (fino al 31/8), per posti interi fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06) e per le varie tipologie di spezzoni. La priorità nella scelta della sede non può che riferirsi a posti della medesima durata contrattuale e consistenza economica. In pratica la priorità nella scelta della sede



non può essere utilizzata per avere posti di maggiore durata giuridica e maggiore consistenza economica.

Coloro che beneficiano della precedenza per assistenza a parente\affine in situazione di gravità, sono tenuti **prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza** della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità.

Come detto con l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 il Ministero ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2022/2024, ed in specie ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*.

Il comma 6 della medesima disposizione ha previsto che: *Poiché gli elenchi aggiuntivi costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 cessano di avere efficacia all'atto della ricostituzione delle GPS, i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.*

L'articolo 7 dell'ordinanza in commento ha disciplinato l'istanza di partecipazione prevedendo che: *“1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”*.

Il comma 8 disciplina i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS ed in specie: *“possessione dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1 b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2 c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3 d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado,*



allegato A/4 e) prima fascia ITP, allegato A/5 f) seconda fascia ITP, allegato A/6 g) prima fascia sostegno, allegato A/7 h) seconda fascia sostegno, allegato A/8 i) prima fascia personale educativo, allegato A/9; j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10. 2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. 3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15. 4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno. 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche. 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati



di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Come argomentato la ricorrente, secondo il disposto normativo di riferimento, ha presentato la domanda di inserimento nella I fascia delle GPS della provincia di Trapani tramite il portale telematico di istanze on line.

Pubblicate le graduatorie definitive tuttavia la docente Ferro, come decine di altri docenti, prendeva contezza del fatto che, per un mero errore di sistema, non era stata correttamente valutata la precedenza ex art. 33 L. 104/92 né tantomeno era stata assegnata la sede di servizio a lei spettante sulla base del punteggio riconosciuto e della posizione ottenuta in graduatoria. Nonostante il reclamo inoltrato l'amministrazione non provvedeva a porre in essere le opportune verifiche e rettifiche richieste.

E' indubbio che l'erronea attribuzione della sede nonostante il punteggio acquisito ed il mancato riconoscimento della precedenza sia da ascrivere alla precarietà del sistema informatico, evidentemente fallace e non idoneo a gestire una tale mole di domande;

L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal richiamato elevato numero di errori segnalati dagli utenti.

Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 112 secondo cui *"4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*.

Alla luce della disposizione richiamata l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli e precedenza dichiarate nelle domande di inserimento nelle GPS.

Al contrario l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica confermando gli errori ascrivibili ad un mal funzionamento del sistema informatico. In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dalla ricorrente ha serbato un assoluto immobilismo.

Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione non



potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili ai docenti; non v'è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

A tal proposito degna di nota la pronuncia del **TAR Trentino Alto Adige che con la sentenza del 15 aprile 2015, n. 149** ha affermato la responsabilità dell'amministrazione in ipotesi di eventuali errori o criticità del sistema informatico *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*. In termini analoghi il **TAR Lazio con la sentenza n. 1546/2011** ha affermato che *“è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”*.

Analogamente il **TAR Toscana che con la sentenza n. 1073/2016** ha evidenziato come la piattaforma POLIS non può costituire strumento discriminatorio o lesivo degli interessi dei candidati avuto riguardo in particolare alle ipotesi in cui eventuali errori siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale. Non vi è dubbio, nel contesto per cui è causa, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal Ministero e, dunque, lo Stesso debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento della piattaforma.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela



piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA

D'URGENZADOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della precedenza ex art. 33 L. 104/92 per assistenza al figlio disabile nelle graduatorie provinciali (che attribuisce il diritto di priorità alla scelta della sede di lavoro), con conseguente rettifica delle stesse, oltre alla corretta attribuzione della sede di servizio anche sulla base del punteggio e della posizione acquisita in graduatoria.

Quanto al requisito del “*periculum in mora*” la non attribuzione della sede di servizio spettante alla ricorrente sulla base del mancato riconoscimento della precedenza e del punteggio e posizione acquisita in graduatoria, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi, sulle proprie classi di concorso, in modo preferenziale rispetto ai docenti che non vantano di alcuna precedenza ed inoltre ad oggi ha determinato l'assegnazione di una cattedra per sole ore 12 settimanali quando invece avrebbe potuto ottenere l'incarico annuale con cattedra completa, percependo così una retribuzione altamente superiore.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di essere assegnata alla sede di servizio a lei spettante sulla base del punteggio acquisito e della precedenza vantata, che dovrà essere riconosciuta anche nel



prossimo anno scolastico 2023/2024, considerato che non ci sarà altro aggiornamento di graduatoria.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro “ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l’istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l’utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire *quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose*” (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente rileva sotto vari aspetti:

- 1) alla ricorrente ad oggi è stato assegnato un incarico con spezzone di 12 ore settimanali sino alla conclusione dell’anno scolastico ed altro incarico di 12 ore settimanali ma limitato dal 14/11/2022 al 11/03/2022, quando invece avrebbe avuto il diritto all’assegnazione della cattedra completa sin dal primo giorno di scuola;
- 1) il mancato riconoscimento della precedenza ex art. 33 L. 104/92 per assistenza al figlio disabile la preclude dalla possibilità di ottenere l’assegnazione di una sede più vicina al minore da assistere;
- 2) la perdita di retribuzione ed annessi;
- 3) gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) “...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del “principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione”; ed una siffatta funzione strumentale all’effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l’introduzione di



una uniforme disciplina...”.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “per equivalente”.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Sussiste pertanto l'urgenza ed indifferibilità della presente istanza cautelare.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, la signora Ferro Marianna, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrarii reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*,

- ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ex art. 33 L. 104/92 per assistenza al figlio disabile con conseguente correzione della graduatoria GPS I fascia scuola primaria ed all'attribuzione della sede di servizio a lei spettante sulla base del punteggio e della posizione acquisita in graduatoria GPS I fascia scuola primaria classe di concorso ADEE;
- conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Trapani ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione di procedere alla correzione della suddetta graduatoria ad esaurimento, inserendo la precedenza vantata ricorrente ex art. 33 L. 104/92 per assistenza al figlio disabile, oltre all'attribuzione della sede di servizio a lei spettante sulla base del punteggio e della posizione acquisita in graduatoria GPS I fascia scuola primaria classe di concorso ADEE;
- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare



gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO

- Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione della suddetta graduatoria ad esaurimento, inserendo la precedenza vantata ricorrente ex art. 33 L. 104/92 per assistenza al figlio disabile, oltre all'attribuzione della sede di servizio a lei spettante sulla base del punteggio e della posizione acquisita in graduatoria GPS I fascia scuola primaria classe di concorso ADEE;
- in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;
- con ogni altra statuizione necessaria e conseguenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 35.240,04 risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) domanda di inserimento in graduatoria del 10.8.22;
- 2) I graduatoria GPS ADEE;
- 3) II graduatoria GPS ADEE;
- 4) O.M. 112/2022 e tabella valutazione titoli;
- 5) I reclamo;
- 6) II reclamo;
- 7) Titoli culturali;
- 8) Servizio prestato, contratti;
- 9) Verbale L. 104/92 handicap e di invalidità civile;
- 10) Autodichiarazione redditi e documento di identità.



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ex art. 33 L. 104/92 per assistenza al figlio disabile con conseguente correzione della graduatoria GPS I fascia scuola primaria ed all'attribuzione della sede di servizio a lei spettante sulla base del punteggio e della posizione acquisita in graduatoria GPS I fascia scuola primaria, classe di concorso ADEE;

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie per le classi di concorso ADEE scuola primaria potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie G.P.S. I e II fascia per l'a.s. 2022-24, classi di concorso ADEE scuola primaria.

Rilevato che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

Che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Che vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di



amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Che anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]”* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Rilevato infine che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR Sicilia ambito territoriale per la provincia di Trapani e/o del MI.

Salvis iuribus

Gibellina, li 04 gennaio 2023

Avv. Mariachiara Garacci



